

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH - 1000 Losanna 14
Incarto n. 11.5.2/11_2009

Losanna, 28 settembre 2009

Embargo: 28 settembre 2009, ore 12:00

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenze del 9 settembre 2009 (8C_321/2009 e 8C_322/2009)

Il Tribunale federale annulla le decisioni di mancata conferma di due funzionari comunali

L'autorità di nomina comunale non ha offerto a due suoi funzionari la possibilità di esprimersi preventivamente sulle decisioni di mancata conferma pronunciate nei loro confronti ed ha, pertanto, violato il loro diritto di essere sentiti. Secondo il Tribunale federale, il fatto che detta autorità, per ragioni a lei imputabili, non sarebbe altrimenti stata in grado di notificare per tempo tali decisioni non costituisce un valido motivo di giustificazione. Il vizio in esame non poteva essere riparato in sede ricorsuale.

Il Municipio di Bellinzona ha deciso di non confermare in carica la direttrice ed il vicedirettore delle locali scuole comunali per il quadriennio 2008-2012. Le decisioni sono state prese senza che agli interessati fosse stata data la possibilità di determinarsi preventivamente al riguardo. In Ticino, la riconferma è di massima presunta se il Municipio non decide diversamente entro i termini altrimenti validi per la disdetta. La vicenda ha suscitato un forte interesse pubblico a livello regionale.

Per il Tribunale amministrativo cantonale, il Municipio ha violato la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito dei dipendenti. Ha tuttavia ritenuto che la lesione, se pur di una certa gravità, poteva essere sanata poiché gli interessati avevano potuto fare valere i propri argomenti dinanzi al Consiglio di Stato, che dispone di pieno potere di esame. Inoltre, l'autorità giudiziaria cantonale ha giustificato l'operato del Municipio con la necessità per quest'ultimo di agire in tempi ristretti.

Nelle sue sentenze del 9 settembre 2009 il Tribunale federale ha rilevato, per contro, che l'urgenza era esclusivamente imputabile all'autorità comunale, la quale ben conosceva i problemi che da anni affliggevano le scuole comunali e che, pertanto, avrebbe dovuto organizzarsi in modo tale da preparare per tempo l'adozione di eventuali provvedimenti. Il Municipio non poteva pervenire attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato - la mancata conferma dei ricorrenti - che non avrebbe invece ottenuto se avesse proceduto in modo corretto. Già solo per questo motivo la possibilità di una riparazione della violazione del diritto di essere sentito andava esclusa. Inoltre, il Tribunale federale ha osservato che il Consiglio di Stato ticinese sembra, a ragione, imporsi un certo riserbo nell'ambito dell'esame delle decisioni di mancata conferma pronunciate dalle autorità comunali. Di conseguenza è quanto meno dubbio che il Governo esercitasse lo stesso potere di esame dell'autorità municipale. Anche per questa ragione, la grave violazione del diritto di essere sentito non poteva ritenersi sanata con i ricorsi al Consiglio di Stato.

Il Tribunale federale ha quindi annullato i giudizi impugnati e rinviato la causa all'istanza precedente per nuovo giudizio.

Contatto: Lorenzo Egloff, Aggiunto del Segretario generale
n. tel. 021 318 91 25; n. fax 021 323 37 00
E-mail : lorenzo.egloff@bger.admin.ch

Osservazione : Le sentenze saranno consultabili a partire dalle ore 13:00 del 28 settembre 2009) sul nostro sito internet (www.tribunal-federal.ch) alla rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" digitando il riferimento 8C_321/2009 oppure 8C_322/2009 nel campo di ricerca.